

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 38

## **RISOLUZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

*d'iniziativa del senatore POSSA*

**approvata il 19 giugno 2012**

---

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sui testi definitivi degli atti di Governo nn. 436 e 437*

---

La Commissione,

premessi che:

lo scorso 21 marzo ha espresso il suo parere sugli atti di Governo nn. 436 e 437, recanti rispettivamente uno schema di decreto legislativo in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti (ora decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68) e uno schema di decreto legislativo per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (ora decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49),

si tratta dei due atti che portano a termine l'articolato processo di normazione delegata previsto dalla riforma universitaria approvata con la legge 30 dicembre 2010, n. 240,

considerato che, anche a seguito di un proficuo confronto svoltosi con il ministro Profumo in sede di audizione davanti all'Ufficio di Presidenza dello scorso 17 maggio, è emerso che i testi definitivi dei predetti decreti differiscono, per alcuni profili di rilievo, dai testi originariamente sottoposti all'esame parlamentare, andando oltre – ad avviso della Commissione – la cornice configurata dalla legge di delega. La Commissione reputa invece estremamente importante una piena osservanza dei principi e criteri direttivi posti dalle leggi di delega,

– per quanto riguarda più precisamente il testo definitivo del decreto legislativo n. 68 del 2012 sul diritto allo studio, rileva in particolare che:

esso contiene, all'articolo 17, un comma 7 del tutto nuovo rispetto allo schema di decreto presentato alle Camere, con il quale si prefigura un percorso di riconoscimento e accreditamento per le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale;

la delega conferita al Governo dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 240 del 2010, si riferiva solo ai collegi universitari legalmente riconosciuti, per i quali si prevedeva un'apposita disciplina di riconoscimento e accreditamento secondo i principi e criteri direttivi fissati dal medesimo articolo 5, comma 3, lettera f);

la disciplina delle scuole universitarie di alta formazione risulta perciò, ad avviso della Commissione, del tutto ultronea rispetto alla legge di delega;

non appare rilevante la circostanza che la Camera dei deputati abbia inserito un'osservazione in tal senso nel suo parere al Governo sull'atto n. 436, in quanto, a giudizio della Commissione, essa non poteva

essere recepita senza eccedere dalla delega conferita al Governo dal Parlamento;

– per quanto riguarda il testo definitivo del decreto legislativo n. 49 del 2012, sulle politiche di bilancio, la Commissione riscontra un’anomalia. In particolare:

l’articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010, delegava il Governo ad una revisione dei meccanismi di contabilità e prevedeva, al comma 4, lettera *e*), fra i principi e i criteri direttivi di tale delega, la definizione di un limite massimo all’incidenza delle spese per il personale e per l’indebitamento;

lo schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare conteneva correttamente, agli articoli 5 e 6, la definizione dei predetti limiti, benché – all’articolo 7 – ne facesse conseguire un’articolata griglia di parametri assunzionali per il recupero del *turn over*;

pur comprendendo il rapporto fra il rispetto dei suddetti limiti e il regime delle assunzioni ai fini dell’equilibrio economico-finanziario degli atenei, la Commissione – nel suo parere – chiedeva che i limiti al *turn over* fossero circoscritti al prossimo triennio, proprio perché privi di fondamento giuridico nella legge di delega;

il testo definitivo del decreto dispone tuttavia che la griglia di cui all’articolo 7 si applichi al solo 2012, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con una valenza triennale la ridefinizione dei parametri assunzionali per gli anni successivi;

la misura resta perciò permanente e addirittura delegificata, ponendosi così in contrasto con l’autonomia universitaria;

anche in questo caso, la Commissione non reputa dirimente che il Governo abbia accolto un’osservazione resa in tal senso dalla Camera dei deputati nel suo parere, in quanto essa si colloca – a giudizio della Commissione – al di fuori della cornice disposta dall’articolo 5 della legge n. 240 del 2010.

Con riguardo al decreto legislativo n. 68 del 2012 sul diritto allo studio, la Commissione rileva inoltre che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all’articolo 7 risulta insufficiente, soprattutto alla luce del rinvio ad un ulteriore decreto ministeriale per la fissazione dei requisiti di eleggibilità, che rende addirittura incerta la copertura finanziaria del provvedimento.

Sulla base di tali considerazioni, anche in vista degli eventuali decreti correttivi previsti dall’articolo 5, comma 9, della legge n. 240 del 2010, la Commissione impegna il Governo:

1. per quanto riguarda il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sul diritto allo studio:

1.1 a sopprimere il comma 7 dell’articolo 17, rimettendo ad un diverso strumento legislativo la puntuale disciplina delle modalità di riconoscimento e accreditamento delle scuole universitarie di alta formazione

a carattere residenziale, che peraltro dovrebbe essere omogenea, ad avviso della Commissione, rispetto a quella prevista per i collegi universitari legalmente riconosciuti;

1.2 a definire più puntualmente i LEP;

2. per quanto riguarda il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, sulle politiche di bilancio degli atenei, a sopprimere il comma 6 dell'articolo 7, che rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei parametri assunzionali a regime. Occorre infatti che la relativa disciplina sia sancita a livello legislativo onde non ledere l'autonomia universitaria costituzionalmente garantita.